

Publicato il 14/04/2020

**N. 02413/2020 REG.PROV.COLL.
N. 05330/2018 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5330 del 2018, proposto da

Strada dei Parchi S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Fortunato, Sara Di Cunzolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sara Di Cunzolo in Roma, via Aureliana n. 63.

contro

M.I.T. - Dipart. per le Infrastr., i Sist. inf. e statist.- Dir. gen. vigilanza concess. autostradali, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (Cipe), Nucleo di Consulenza per L'Attuazione delle Linee Guida e per la Regolazione dei Servizi di Pubblica Utilità (Nars) non costituiti in giudizio; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Programmazione e Coordinamento Politica Economica, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12.

*per la nomina di commissario ad acta a seguito della sentenza del Consiglio di Stato,
V, 17 luglio 2019, n. 5022.*

Vista l'istanza di nomina di commissario *ad acta*;

Vista la memoria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2020 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Fortunato, Di Cunzolo, dello Stato Paola Palmieri.

Premesso che:

- con sentenza di questa Sezione V, 17 luglio 2019, n. 5022, decidendo sul ricorso proposto dalla società Strada dei Parchi s.p.a., ai sensi dell'art. 117 Cod. proc. amm., è stato affermato *“l’obbligo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di adottare un provvedimento espresso che compiutamente concluda il procedimento di aggiornamento/ revisione del P.E.F. entro il termine [...] fissato nella data del 30 ottobre 2019”*;
- la società Strada dei Parchi s.p.a., in data 23 dicembre 2019, ha depositato istanza di nomina di commissario *ad acta*, deducendo che, malgrado la scadenza di detto termine, l'Amministrazione non si è ancora determinata a concludere il procedimento;
- con memoria depositata, unitamente a documenti, il 19 febbraio 2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fatto presente che l'istanza di nomina del commissario *ad acta* non è stata notificata e comunque ne ha chiesto il rigetto, riferendo dell'attività istruttoria svolta dopo la pubblicazione della sentenza e deducendo il mancato *“necessario nulla osta da parte dei competenti Uffici UE”*, nonché l'insussistenza di una volontà dilatoria dell'amministrazione, per tale arresto procedimentale, che sarebbe *“dipendente dalla univoca indicazione di tutti gli Organi che hanno espresso parere sulla proposta di Piano del luglio 2019 e, da ultimo, del CIPE”*;

- in data 19 febbraio 2020 è stato altresì depositato, dall'Avvocatura generale dello Stato, per il M.I.T., il provvedimento in pari data, prot. U 0004976 del Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi informativi e statistici – Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali;
- l'istante Strada dei Parchi s.p.a. ha depositato note di udienza e documenti, sempre in data 19 febbraio 2020;
- all'esito della camera di consiglio del 20 febbraio 2020 è stata riservata la decisione sull'istanza di nomina del commissario *ad acta*.

Rilevato che:

- l'istanza è stata proposta ai sensi dell'art. 117, comma 2, Cod. proc. amm., sicché è da intendersi introduttiva della fase esecutiva del processo sul silenzio, la cui fase di cognizione si è conclusa con la sentenza sopra menzionata;
- pertanto che, non avendo la società istante agito per ottemperanza, introducendo il relativo giudizio -pure ammissibile in alternativa alla sola nomina del commissario *ad acta*-, occorre provvedere esclusivamente su tale nomina;
- tuttavia l'istanza di nomina avrebbe dovuto essere notificata all'amministrazione, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, poiché avanzata dopo la pubblicazione della sentenza che ha concluso la fase di cognizione, non rilevando che fosse stata già proposta col ricorso, dal momento che la sentenza non l'ha accolta;
- tuttavia tale difetto di contraddittorio è da reputarsi sanato per la difesa svolta dall'Avvocatura generale dello Stato, anche nel merito dell'istanza di nomina, senza richiesta di termini a difesa.

Ritenuto che:

- il procedimento non si è concluso a seguito del provvedimento ministeriale di cui alla nota n. U0004976 del 19 febbraio 2020, depositata in pari data, col quale si è affermato che la proposta di Piano economico finanziario presentata dalla società *“presenta allo stato attuale elementi di criticità, rilevati dalle*

Autorità italiane ed europee, tali da precluderne la favorevole valutazione” e che “il rigetto della proposta di PEF determina la conclusione del relativo procedimento amministrativo”;

- infatti lo stesso provvedimento contiene anche la “riserva di assumere ogni determinazione conseguente”, di modo che possono essere richiamate le valutazioni già espresse -riguardo al provvedimento di analogo contenuto del 5 gennaio 2018, n. 175- nella sentenza 17 luglio 2019, n. 5022;

- permane perciò tuttora la situazione di inerzia constatata con quest’ultima decisione, in quanto il procedimento per l’aggiornamento/revisione del Piano economico finanziario non risulta essersi concluso con alcuna determinazione di merito adottata dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- a fronte di tale ulteriore inerzia dell’amministrazione, va nominato un commissario *ad acta*, quale organo straordinario, cui demandare lo svolgimento dell’attività (ancora) necessaria per addivenire alla conclusione del procedimento.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), visto l’art. 117, comma 2, Cod. proc. amm.

NOMINA

commissario *ad acta* per gli adempimenti specificati in motivazione il capo del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo (DICA) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di subdelega.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppina Luciana Barreca

IL PRESIDENTE
Francesco Caringella

IL SEGRETARIO